



Prot. 1668/2020

COMUNICAZIONE 51/ A D G S

Carpi, 01/10/2020

Ai personale docente

Ai personale ATA

Ai genitori

Agli studenti

Oggetto: Ordinanza del sindaco del Comune di Carpi – Obbligo di indossare le mascherine nei pressi delle scuole secondarie di secondo grado negli orari di uscita e di ingresso dal 6 al 15 ottobre 2020.

Si invia, in allegato, l'ordinanza del sindaco del Comune di Carpi, Dott. Alberto Bellelli, relativa all'obbligo "*per chiunque di indossare correttamente il dispositivo di protezione individuale (mascherina) a protezione delle vie aeree in prossimità delle scuole secondarie di secondo grado ed entro 200 metri da ciascun ingresso in concomitanza con gli orari d'ingresso ed uscita degli studenti*". Dall'obbligo di cui sopra sono esclusi i minori di età inferiore ai 6 anni e chiunque presenti forme di incompatibilità certificata con l'utilizzo continuativo dei dispositivi di protezione. Nell'ordinanza si ricorda che il mancato rispetto di tali misure comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 400€ a 1000€, come previsto dall'art.4, D.L. 19/2020, convertito con modificazioni, nella L. 35/2020. L'ordinanza sarà in vigore da martedì 6 ottobre a giovedì 15 ottobre 2020.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Vincenzo Caldarella
(Firma autografa omessa ai sensi
dell'art.3 c. 2 del D.Lgs. 12.2.1993, n.39)



CITTÀ DI CARPI

ORDINANZA SINDACALE

Oggetto: Emergenza epidemiologica da COVID-2019 nel territorio del Comune di Carpi – Obbligo di indossare le mascherine nei pressi delle scuole secondarie di secondo grado negli orari di uscita e di ingresso dal 6 al 15 ottobre 2020.

IL SINDACO

Richiamati:

- le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 e del 29 luglio 2020, con le quali, rispettivamente, è stato dichiarato e prorogato fino al 15 ottobre 2020, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'art. 3, comma 6-bis, e dell'art. 4;
- il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», in particolare gli articoli 3 e 4;
- il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020»;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 settembre 2020;
- il decreto n. 39 del 26 giugno 2020 del Ministro dell'Istruzione;
- il decreto n. 80 del 3 agosto 2020 del Ministro dell'Istruzione;

Attesa la necessità di garantire la pubblica incolumità e la riduzione del rischio di contagio della popolazione attraverso il rispetto del divieto di assembramento in luoghi pubblici e privati;

Rilevato che la riapertura degli istituti scolastici, in particolare delle scuole secondarie di secondo grado, presso le quali gli alunni si recano per la maggior parte in autonomia, anche avvalendosi dei servizi di trasporto pubblico, sta producendo fenomeni di assembramento, difficilmente controllabili;

Valutata la necessità, per i motivi esposti, di obbligare chiunque ad indossare la mascherina a protezione delle vie aeree, in prossimità delle scuole secondarie di secondo grado in concomitanza con gli orari di apertura degli stessi per l'ingresso e l'uscita degli studenti;

Considerato che il fenomeno dell'assembramento si verifica prevalentemente in prossimità delle scuole secondarie di secondo grado ed entro 200 metri da ciascun accesso in concomitanza con gli orari d'ingresso ed uscita degli studenti;

Ritenuto che ricorrano le condizioni di necessità e di urgenza a tutela della pubblica incolumità che giustificano l'adozione del presente provvedimento;



CITTÀ DI CARPI

Considerata altresì la necessità di attivare una congrua informazione nei confronti degli studenti e delle famiglie prima di esercitare un'attività sanzionatoria;

Visti:

- l'articolo 50, comma 5, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- la legge 24 novembre 1981 n. 689;

ORDINA

1. l'obbligo per chiunque di indossare correttamente il dispositivo di protezione individuale (mascherina) a protezione delle vie aeree in prossimità delle scuole secondarie di secondo grado ed entro 200 metri da ciascun accesso in concomitanza con gli orari d'ingresso ed uscita degli studenti. Dal predetto obbligo sono esclusi i minori di età inferiore ai 6 anni e coloro che presentino forme di incompatibilità certificata con l'uso continuativo del dispositivo di protezione. La presente ordinanza entrerà in vigore a partire dal giorno **6 e fino al 15 ottobre 2020**;

2. il mancato rispetto delle misure di cui al punto 1 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 400,00 a € 1000,00, come previsto dall'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35.

3. di trasmettere copia della presente ordinanza a:

- Corpo di polizia locale dell'Unione Terre d'Argine;
- Comandi delle forze dell'ordine competenti per territorio;
- Ufficio scolastico provinciale di Modena;
- Dirigenti scolastici delle scuole secondarie di secondo grado aventi una sede o una succursale nel Comune di Carpi, per il successivo inoltro ad alunni e famiglie;
- Presidente della Commissione consiliare Emergenza Covid-19;

4. di dare informazione alla cittadinanza della presente ordinanza mediante affissione all'albo pretorio e pubblicazione sul sito internet per tutto il periodo di validità.

RENDE NOTO

Che a norma dell'articolo 3, comma 4, della legge 241/1990, avverso la presente ordinanza chiunque ne abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza, al Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna;

In alternativa, nel termine di 120 giorni dell'avvenuta conoscenza, potrà essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi dell'art. 6 del d.p.r. 24 novembre 1971, n. 1199.

Carpi, 1° ottobre 2020

Il Sindaco
Alberto Bellelli
(firmato digitalmente)